

13.13 REGOLAMENTO DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE CAMFIN 2003-2006”

Art. 1 – Warrant azioni ordinarie Camfin 2003-2006

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Camfin S.p.A. (“Camfin”), riunitasi in data 7 maggio 2003, ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale in via scindibile di nominali massimi Euro 13.929.195,28 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 26.786.914 azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 cadauna, destinate esclusivamente ed irrevocabilmente sino al 30 giugno 2006 all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di massimi n. 107.147.656 “Warrant azioni ordinarie Camfin 2003-2006” (i “Warrant”) abbinati gratuitamente alle massime n. 107.147.656 azioni Camfin, la cui emissione è stata deliberata nella stessa riunione dell'Assemblea straordinaria.

Sulla base di tale delibera i portatori di Warrant avranno diritto a sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente regolamento – n. 1 azione ordinaria Camfin, con godimento regolare, ogni n. 4 Warrant posseduti, ad un prezzo pari ad Euro 1,50 per azione, di cui Euro 0,98 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

I Warrant sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

I Warrant circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant

- I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V) – a partire dal 1 gennaio 2004 e fino al 20 giugno 2006 – azioni ordinarie Camfin, in ragione di n. 1 azione ordinaria da nominali Euro 0,52 ogni n. 4 Warrant presentati per l'esercizio, ad un prezzo pari ad Euro 1,50, di cui Euro 0,98 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al successivo art. 3;
- II) Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati. L'esercizio dei Warrant avrà effetto, anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per quelle presentate dal 1 al 20 giugno 2006 che avranno effetto il 30 giugno 2006; alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, Camfin provvederà ad emettere le azioni sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;
- III) Le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Camfin trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant;
- IV) Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- V) L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di amministrazione di Camfin convoca le Assemblee dei soci titolari di azioni ordinarie Camfin sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (incluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime;
- VI) I Warrant che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 20 giugno 2006 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;
- VII) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America; (ii) dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulations S”. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai portatori di Warrant che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Art. 3 – Diritti dei portatori dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale di Camfin

Qualora Camfin dia esecuzione entro il 30 giugno 2006:

- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione dell'azione sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell'azione ordinaria Camfin registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
 - P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell'azione ordinaria Camfin registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione di ognuna di esse non saranno modificati. All'atto dell'esercizio dei Warrant saranno assegnate gratuitamente tante azioni quante ne sarebbero state assegnate alle azioni sottoscritte esercitando il Warrant prima dell'aumento gratuito del capitale;
- III) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni dello stesso per perdite, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, saranno modificati di conseguenza il numero delle azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant ed il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- V) a modificazioni delle disposizioni del suo atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili per ciascun Warrant né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2;
- VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non saranno modificati né il numero di azioni sottoscrivibili né il prezzo di sottoscrizione dell'azione indicati al precedente art. 2.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il numero delle azioni sottoscrivibili e/o, se del caso, il prezzo di esercizio dei Warrant secondo metodologie di generale accettazione.

Qualora la richiesta di esercizio dei Warrant venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione susseguente ad un'operazione di cui al precedente punto I) del presente articolo, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al precedente punto I), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di azioni, il portatore dei Warrant avrà diritto a sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle azioni in esercizio dei Warrant potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

Art. 4 – Soggetti Incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A..

Art. 5 – Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il 20 giugno 2006.

Art. 6 – Regime fiscale

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di warrant di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

L'imposta sostitutiva è applicata nella misura del:

- 27% per le cessioni di warrant effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell'arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi, che consentono l'acquisizione di una partecipazione qualificata come definita dall'art. 81, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), tenendo conto a tal fine anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di 12 mesi;
- 12,5% per le cessioni di warrant che, effettuate sempre nell'arco di 12 mesi, anche nei confronti di soggetti diversi, non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una partecipazione qualificata.

Le plusvalenze conseguite da soggetti non residenti in Italia, se relative a partecipazioni non qualificate, realizzate mediante la cessione di Warrant, negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva.

Le plusvalenze connesse a partecipazioni qualificate conseguite dai medesimi soggetti sono, in ogni caso, assoggettate all'imposta sostitutiva del 27%, salva l'applicazione dei regimi convenzionali più favorevoli derivanti dai trattamenti contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia con i Paesi di residenza dei percipienti.

Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi e delle relative eventuali interferenze con la distinta disciplina dei redditi di capitale, si rinvia al D. Lgs. 21/11/1997, n. 461 come successivamente modificato e al Testo Unico delle Imposte sui redditi (T.U.I.R.), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Art. 7 – Quotazione

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei Warrant alla quotazione ufficiale.

Art. 8 – Varie

Tutte le comunicazioni di Camfin ai portatori dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.